

## XXXIVª TORNATA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Commemorazione (del senatore Giorgio Sonnino)	pag. 922
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	922
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i> . . . . .	922
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento » . . . . .	929
« Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici » . . . . .	932
« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici » . . . . .	946
« Conversione in legge del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici » . . . . .	947
« Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici » . . . . .	949
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1031, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 » . . . . .	950
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 354, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali » . . . . .	954
« Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i con-	

tributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali » . . . . .	955
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie » . . . . .	956
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina » . . . . .	925
Oratori:	
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i> . . . . .	926
GUALTERIO, <i>relatore</i> . . . . .	926
SECHI . . . . .	925
Interpellanze (Rinvio dello svolgimento di) . . . . .	925
Oratori:	
BERGAMASCO, <i>ministro della marina</i> . . . . .	926
TOMMASI . . . . .	925
Interrogazioni (Risposte scritte ad) . . . . .	960
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	921
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 923, 957, 958	

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e per la ricostituzione delle terre liberate. SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

CARLO FERRARIS. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare le relazioni sui disegni di legge: « Sovvenzione di lire 92,000,000 all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per provvedere a spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna » e « Autorizzazione all'amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di lire 1,440,000,000 per spese straordinarie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Carlo Ferraris della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

#### Commemorazione del senatore Giorgio Sonnino.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori ed i ministri*). Onorevoli Colleghi! Ho il dolore di annunciare al Senato la scomparsa di un altro amato collega, il barone Giorgio Sonnino, spentosi ieri sera in Roma dopo una lunga malattia, che lo aveva sottratto da tempo ai nostri lavori.

Nato il 17 febbraio 1844 ad Alessandria di Egitto da ricca famiglia; dedicatosi con ardore agli studi di economia, entrò giovanissimo nella carriera politica, come deputato del collegio di San Miniato per le legislature 13ª e 14ª e fu poi rappresentante di Firenze nella 15ª.

Militò nel partito liberale moderato, le sue vaste cognizioni in materia finanziaria ed economica gli procacciarono larga considerazione fra i colleghi e fece parte d'importanti Giunte e Commissioni, alle quali portò utile contributo.

Fu nominato senatore del Regno il 7 giugno 1886. Il Senato perde in lui uno dei suoi più antichi membri, giacchè egli era il secondo per anzianità di nomina fra noi. Fu assiduissimo ai nostri lavori finchè le sue condizioni di salute glielo permisero: partecipò con profonda competenza a molte discussioni, soprattutto in materia di bilanci, di politica estera e coloniale, d'istruzione pubblica, cattivandosi larga stima, che gli valse la nomina ad importanti Commissioni. Nella Legislatura XXIII la fiducia del Senato lo chiamò a far parte dell'Ufficio di Presidenza quale questore, carica che egli tenne per oltre tre anni con impareggiabile zelo, con scrupolosità somma.

Il Senato del Regno, ch'Egli ha onorato tanti anni con la sua presenza, lo vede ora scomparire con profondo rammarico.

Rivolgiamo alla sua salma un commosso, reverente saluto, mentre porgiamo le più vive condoglianze alla desolata famiglia ed al fratello Sidney, nostro amato collega, così profondamente colpiti. (*Approvazioni*).

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Il Governo si associa alle nobilissime parole che il nostro Presidente ha testè pronunciato in commemorazione del compianto collega Giorgio Sonnino. Tutti noi lo ricordiamo nel suo eloquio vivo, facile, spiritoso; lo ricordiamo nei suoi tratti veramente signorili; lo ricordiamo per l'affetto che sentiva per molti di noi e che molti di noi gli ricambiavamo costantemente.

Vada alla sua memoria il commosso rimpianto del Governo, vadano le condoglianze del Governo alla di lui famiglia e all'illustre suo fratello e nostro collega Sidney Sonnino. (*Approvazioni*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra;

Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione per la nomina di un membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra.

Risultano sorteggiati i senatori: Morrone, Di Vico, Valerio, Spirito, Cefalo.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori scrutatori, di procedere allo spoglio delle schede ed i senatori

segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori, procedono allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari, alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Ameglio, Amero D'Aste, Annarotone.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bava-Beccaris, Bellini, Beltrami, Beninati, Berenini, Bergamasco, Beria D'Argentina, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cattaldi, Catellani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimatei, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Dalolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Einaudi.

Fadda, Fano, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Giardino, Gioppi, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri, Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Libertini, Loria, Lusignoli, Luzzatti.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Manna, Mango, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Massarucci, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Placido,

Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Reggio, Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Saldini, Salmoiraghi, Sandrelli, Scallori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Sechi, Setti, Sforza, Sili, Spirito, Squitti, Supino.

Tamassia, Tecchio, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina. (N. 84):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	189
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa il trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	185
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (N. 92):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	186
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	180
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1472, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	186
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	188
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconda e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	188
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (N. 109):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 619, che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110):

Senatori votanti . . . . .	209
Favorevoli . . . . .	194
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

**Rinvio dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina « Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo su quello che conviene debba essere la sorte definitiva della corazzata *Leonardo da Vinci* in armonia al voto del Senato del 7 febbraio 1921 e degli accertamenti tecnici disposti ed eseguiti in conformità di esso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tommasi per svolgere questa interpellanza.

**TOMMASI.** Sapendo la recuperata *Leonardo da Vinci* in stato di assoluto abbandono, con notevole danno di essa, avrei desiderato poter dare fondo alla presentata interpellanza allo scopo di affrettare le deliberazioni per il ri-

pristino della nave in efficienza bellica. Ma ho creduto di sapere che non altre difficoltà potranno esservi per il raggiungimento della interessantissima finalità se non per la spesa. E allora mi è parso conveniente che lo svolgimento della interpellanza venga rimandato a sede più opportuna, vale a dire in sede preliminare alla discussione dell'esercizio provvisorio. Onde ne propongo il rinvio alla tornata immediatamente precedente a tale discussione. Non pertanto non so astenermi dal fare una raccomandazione all'onorevole ministro della marina; cioè che *medio tempore* egli voglia provvedere alla custodia della nave, per modo da evitare manomissioni di qualsiasi genere e da parte di chiunque, fossero pure gli operai della Regia Marina, a causa di eventuali esigenze dei loro lavori.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Essendo a intiera disposizione del Senato, non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta che l'onorevole interpellante ha fatta, cioè il rinvio dello svolgimento della sua interpellanza immediatamente prima della discussione sull'esercizio provvisorio.

Devo però assicurare l'onorevole interpellante che non è esatto che la nave *Leonardo da Vinci* sia abbandonata in certo qual modo ai ladronecci, come pare che egli abbia inteso dire con le sue parole. La nave, come egli sa, fu raddrizzata; fu disarmata completamente delle artiglierie; furono tolti tutti i macchinari ausiliari e soprattutto fu levato tutto il fango che riempiva i ponti superiori, i quali col capovolgimento della nave poggiavano sul fondo. La pulitura è stata fatta, la nave (non c'è nessuna premura di decidere) resterà ad attendere lo svolgimento della discussione del Senato e non sarà per nulla manomessa. Di ciò le posso dare affidamento preciso.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni l'interpellanza del senatore Tommasi sarà rinviata alla discussione dell'esercizio provvisorio.

TOMMASI. Alla seduta precedente a quella discussione.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Tommasi, desidera che la discussione sull'argomento della

sua interpellanza avvenga precedentemente a quella sull'esercizio provvisorio, quindi può farsi tanto in una seduta precedente, come nella stessa. D'altronde questo è in conformità con le sue premesse, perchè Ella, rinunciando allo svolgimento immediato, ritiene connesso l'argomento della sua interpellanza alla questione finanziaria, quindi la discussione non potrebbe essere fatta separatamente dalla discussione finanziaria, a meno che il Senato così deliberasse, ma dovrebbe essere fatta in sede di discussione dell'esercizio provvisorio.

Non facendosi altre osservazioni, così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina ». (N. 85-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351 riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina ».

Come il Senato rammenta la discussione di questo disegno di legge fu ieri rinviata, d'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale alla seduta odierna.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Debbo innanzi tutto ringraziare l'on. ministro della marina per la difesa che egli cavallerescamente ha fatto nella seduta di ieri dell'operato del ministro del tempo, in merito a questo disegno di legge; ma, pur prescindendo da qualsiasi criterio personale, desidero esporre brevi osservazioni sulla relazione presentata in merito ad esso dall'Ufficio centrale del Senato.

In essa si legge: evidentemente il ministro per l'ingente numero dei decreti legge emanati durante la guerra non ha ricordato l'impegno preso.

Orbene, io desidero dichiarare all'Ufficio centrale e specialmente all'on. relatore, che il ministro del tempo ha ricordato benissimo tutti gli impegni che aveva preso, e che non avrebbe mai mancato di riguardo al Senato dimentici-

cando impegni assunti di fronte al potere legislativo. Si tratta in sostanza di vedere se il ministro del tempo fosse impegnato ad emanare i quadri definitivi degli ufficiali della R. marina per legge, o potesse anche valersi di decreto-legge da sottoporsi al Parlamento. Si afferma che il ministro aveva preso impegno di emanare questi provvedimenti per legge; ma il decreto-legge che costituirebbe tale obbligo dice: « gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale ».

Ciò non significa affatto che questi provvedimenti non possano essere emanati con decreto-legge, che va appunto sottoposto al Parlamento per la conversione in legge. E questa interpretazione tanto più apparisce evidente, ove si confronti il periodo « gli organici definitivi ecc. » col precedente, dove è detto che gli organici provvisori si emanano con decreto reale; appunto perchè il ministro del tempo ha ritenuto di poter emanare con semplice provvedimento del potere esecutivo gli organici provvisori, mentre ha ritenuto doveroso che gli organici definitivi, i quali costituiscono un assetto definitivo dei quadri, fossero sottoposti all'esame del Parlamento.

Che poi questi organici convenisse emanarli con uno speciale disegno di legge, il quale chissà quando sarebbe stato approvato con inconvenienti molteplici che non è il caso di elencare tanto risultano evidenti, oppure con decreto-legge da sottoporsi al Parlamento, che aveva così ugualmente piena possibilità di discuterli, è cosa che ovviamente il ministro del tempo aveva facoltà di decidere a suo criterio. Mi pare quindi di poter concludere, che quel ministro sia perfettamente in regola, non abbia mancato a nessuno degli impegni che aveva assunto, tanto meno li abbia dimenticati.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Ieri il Senato ha rinviato l'approvazione di questo disegno di legge, perchè era sorto un dissenso tra il Governo e l'Ufficio centrale a proposito della soppressione dell'art. 1 del decreto che si tratta di convertire in legge. Sono lieto di dichiarare al Senato che l'accordo è intervenuto e che ora Governo ed Ufficio centrale pro-

pongono che l'art. 6 del decreto-legge rimanga inalterato e che l'articolo aggiuntivo proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo, articolo che doveva andare a sostituire il sesto che veniva soppresso, divenga invece l'articolo 7° del disegno di legge.

Tenuto conto di questo emendamento, io accetto che la discussione si svolga sul testo dell'Ufficio centrale.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Avevo domandato la parola per rispondere a quanto ha detto il collega Senatore Sechi, relativamente ad una espressione contenuta nella relazione dell'Ufficio centrale a proposito di questo disegno di legge. Io avevo ritenuto che la frase: « gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale » dovesse interpretarsi come un impegno preso dal ministro di presentare al Parlamento uno speciale disegno di legge per l'introduzione di questi organici. Ed è perciò che l'esser stati questi organici promulgati con un decreto-legge mi sembrava in opposizione con quello che era stato stabilito dall'on. ministro della Marina con il suo primo decreto. Dopo quanto ha dichiarato l'on. senatore Sechi non è improbabile che possa essermi ingannato nella mia convinzione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Procederemo ora all'esame degli articoli del Regio decreto che rileggo:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

#### Art. 1.

Con la graduale smobilitazione dei servizi della Regia marina e l'avviamento di essi verso il definitivo assetto di pace, gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari Corpi della R. marina saranno successivamente determinati con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro.

Gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale.

(Approvato).

### Art. 2.

Gli organici di prima pubblicazione, esclusi quelli delle Capitanerie di porto e degli ufficiali del C. R. E., dovranno portare complessivamente un totale di ufficiali, inferiore di almeno un quindicesimo al totale degli ufficiali in S. A. P. ammesso dagli organici ora in vigore compresi i ruoli fuori quadro.

In detti organici, escluso quello delle Capitanerie di porto, non si potrà superare in nessun Corpo e in nessun grado il numero degli ufficiali ad esso assegnati dagli organici in vigore compresi i ruoli fuori quadro; però il computo dei contrammiragli e sotto ammiragli, nonchè maggiori generali e brigadieri generali sarà fatto cumulativamente per i due gradi; così pure il computo dei capitani di fregata e capitani di corvetta e gradi corrispondenti.

È fatta eccezione per gli ufficiali subalterni del C. R. E. il cui numero complessivo nel primo organico sarà stabilito in 290.

Negli organici che saranno successivamente determinati non è ammesso aumento di sorta in nessun Corpo e in nessun grado; ma soltanto diminuzioni in relazione alla graduale riduzione dei servizi; fermo restando il computo cumulativo dei contrammiragli e sotto ammiragli nonchè dei capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti. Eventuali aumenti in qualche grado debbono essere compensati da equivalenti diminuzioni in gradi più elevati dello stesso Corpo.

(Approvato).

### Art. 3.

È soppresso qualsiasi ruolo speciale di ufficiali fuori quadro.

I principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Possono essere collocati fuori quadro con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà e alle Case militari dei Principi Reali;

b) il ministro, il sottosegretario di Stato e il segretario generale.

Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questa disposizione non potrà in nessun caso essere maggiore di due.

c) Gli ufficiali di qualsiasi corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che presumibilmente dureranno oltre sei mesi.

In massima i rispettivi Ministeri reintegreranno a quello della marina gli stipendi e le indennità professionali di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

d) Gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, che il ministro della marina destinerà alla istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Lo stipendio, l'indennità professionale e le indennità eventuali di questi ufficiali saranno reintegrati ai competenti capitoli del bilancio della marina, con opportuno passaggio di fondi dai competenti capitoli per l'istruzione nautica.

e) Gli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato di emigrazione per il servizio di Regio commissario sui piroscafi che trasportano emigranti e per i relativi servizi direttivi, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Il Commissariato di emigrazione reintegrerà al bilancio della marina gli stipendi e le indennità professionali di questi ufficiali; provvederà direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

f) Gli ufficiali di vascello S. A. N. che ottennero nel corpo degli ufficiali specialisti direzionali, soppresso con decreto Luogotenenziale 25 agosto 1919, n. 1513, promozione prima di ufficiali di vascello più anziani, resteranno fuori quadro fino a quando non siano promossi quelli di vascello più anziani e saranno allora riassorbiti.

Le vacanze costituite dal collocamento di ufficiali fuori quadro saranno coperte entro tre mesi dalla data del collocamento fuori quadro

che ha creato ogni singola vacanza; sempre quando, s'intende, nel rispettivo ruolo organico le vacanze così create non siano state coperte per il ritorno in quadro di altri ufficiali fuori quadro o di ufficiali che cessano di essere in aspettativa o in disponibilità. Gli ufficiali pei quali sono cessati i motivi di collocamento fuori quadro rientreranno nel ruolo organico al loro posto di anzianità, e il ruolo è considerato temporaneamente aumentato del numero di posti corrispondenti: non si potrà far luogo a promozione alcuna per i gradi il cui organico è in tali condizioni, finchè i posti eccedenti non siano tutti assorbiti.

Gli ufficiali fuori quadro sono promossi quando ad essi spetta, secondo il posto che occupano nel quadro di avanzamento; essi passano fuori quadro nel ruolo del nuovo grado. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali così promossi non sono coperte.

Nulla è variato al disposto dei Regi decreti-legge in data 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le eccedenze che si verificheranno nel ruolo organico in vigore di ciascun corpo dovranno essere eliminate entro tre mesi dalla data in cui il ruolo è andato in vigore. All'uopo si applicheranno in quanto occorra i provvedimenti vigenti per la riduzione degli organici del Regio esercito; posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri per chi ha le condizioni; altriamenti aspettativa per riduzione di quadri.

Per i gradi di contrammiraglio e sottoammiraglio, per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, nonchè per le coppie di gradi corrispondenti, il computo delle eccedenze da eliminare con l'applicazione delle disposizioni summenzionate sarà fatto cumulativamente per ciascuna coppia di gradi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Fino a quando il ruolo organico temporaneo in vigore per ciascun corpo sarà superiore ai ruoli attualmente vigenti, esclusi i ruoli degli

ufficiali fuori quadro stabiliti con la tabella di cui al decreto Luogotenenziale n. 216 in data 11 febbraio 1918 alle vacanze che si verificheranno nei vari gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° Nel grado di viceammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° Nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza, e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3° Nel quadro di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° Nei gradi di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitano del C. R. E., si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5° Nel grado di ufficiale subalterno del C. R. E. si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito, in ciascuna categoria.

Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unità saranno considerate come unità intiere in più.

È abrogato il Regio decreto-legge n. 1421 in data 17 luglio 1919 concernente la materia oggetto di questo articolo.

(Approvato).

#### Art. 6.

A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri.

Detti ufficiali potranno però ottenere l'aspettativa per motivi speciali, senza assegni, giusta la facoltà concessa con la legge n. 806 in data 18 luglio 1912 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

(Approvato).

#### Art. 7.

Ad eccezione dell'art. 3, le disposizioni della presente legge avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento » (N. 111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili darne lettura.

SILI, segretario, legge:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento.

#### ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA  
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ  
VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti-legge luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### TITOLO I.

##### Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina un Consiglio dell'istruzione nautica, composto:

1° di quattro membri proposti dal ministro, dei quali uno fra i componenti del Consiglio

superiore dell'istruzione pubblica ed uno fra il personale direttivo ed insegnante dei Regi Istituti nautici;

2° del direttore della scuola superiore navale di Genova;

3° del direttore del Politecnico di Napoli;

4° del direttore del Regio Istituto idrografico della Regia marina;

5° del coadiutore del direttore degli studi presso la Regia Accademia navale;

6° del capo dell'Ufficio centrale per l'istruzione nautica.

Il Consiglio è nominato con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della marina (carriera amministrativa) scelto dal ministro assisterà in qualità di segretario.

##### Art. 2.

Il presidente sarà scelto dal ministro fra i membri del Consiglio; il vice presidente viene eletto dal Consiglio.

Il presidente resta in carica per un biennio, salvo conferma.

##### Art. 3.

Gli altri membri di cui al n. 1 dell'art. 1 non possono essere riconfermati; possono però essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della cessazione dell'ufficio.

La rinnovazione sarà fatta per metà ogni biennio. Alla prima applicazione del presente decreto il rinnovamento avrà luogo dopo il primo biennio per sorteggio.

##### Art. 4.

Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma può essere convocato straordinariamente

##### Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Nelle deliberazioni concernenti questioni di persone la votazione è segreta.

## Art. 6.

Il Consiglio:

a) prepara od esamina le proposte di leggi, regolamenti ed altri provvedimenti riguardanti l'istruzione nautica, lo stato dei capi di Istituto e degli insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;

b) dà parere sulla istituzione o soppressione di Istituto, sulle proposte di varianti ai programmi d'insegnamento; in generale, su qualunque questione inerente alla istruzione nautica.

## TITOLO II. — GIUNTA DEL CONSIGLIO.

## Art. 7.

È istituita una Giunta del Consiglio per la istruzione nautica, composta:

1° di tre membri scelti dal ministro fra i componenti del Consiglio non appartenenti all'insegnamento secondario;

2° di un preside effettivo del ruolo degli Istituti nautici e di due professori del ruolo degli Istituti nautici che siano ordinari da almeno sette anni; essi saranno eletti, rispettivamente, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, dai capi degli Istituti, dagli insegnanti degli Istituti nautici, ordinari, straordinari ed incaricati di insegnamenti pei quali non esiste cattedra nel ruolo di ciascun Istituto.

## Art. 8.

I componenti della Giunta di cui al n. 1 dell'articolo precedente scadranno dal loro ufficio quando cessino di appartenere al Consiglio: tutti i componenti della Giunta decadono dalla carica ogni biennio per metà; quelli di cui al n. 2 dello stesso articolo non possono essere rieletti se non dopo due anni almeno dalla scadenza.

Alla fine del primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte dopo dall'anzianità.

La giunta è presieduta da uno dei componenti scelti dal ministro.

Il voto del presidente prevale in caso di parità. Alle adunanze della Giunta interverrà, con voto consultivo, il capo dell'Ufficio centrale dell'istruzione nautica.

Un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione della marina assisterà in qualità di segretario.

Il ministro sceglie fra i componenti la Giunta, oltre il presidente anche il vicepresidente, che deve sostituire il presidente in caso di assenza.

## Art. 9.

La Giunta è chiamata a dare il suo parere:

1° sui reclami dei capi d'Istituto o degli insegnanti relativamente alle ammissioni, alle promozioni, ai trasferimenti ed alle punizioni;

2° sugli atti di concorso alle cattedre degli Istituti nautici;

3° su tutte le altre questioni ed argomenti nei quali è richiesto il suo parere.

## Art. 10.

Sono deferite alla Giunta tutte le questioni d'indole disciplinare sulle quali il ministro richieda il suo parere.

## Art. 11.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti, collocamenti a riposo e destinazioni ad uffici straordinari, saranno pubblicati a cura del Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante o capo d'Istituto, che vi abbia interesse, potrà ricorrere al Ministero contro qualsiasi provvedimento non conforme al presente decreto.

Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta, salvo all'interessato di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 24, testo unico, 2 giugno 1889, n. 6166.

## Art. 12.

La Giunta si raduna due volte all'anno, ma può essere convocata straordinariamente.

## Art. 13.

Le elezioni dei membri della Giunta sono indette con ordinanza ministeriale, non più tardi del 15 aprile, ed effettuate entro il maggio, salvo il caso di sostituzione e secondo le norme seguenti.

## Art. 14.

I presidi effettivi ed incaricati del ruolo degli Istituti nautici partecipano alle elezioni del presidente che dovrà far parte della Giunta.

I professori ordinari, straordinari del ruolo degli Istituti nautici, e gli incaricati, di cui al n. 2 dell'art. 7, partecipano alle elezioni dei due membri professionali della Giunta stessa.

Non hanno diritto al voto i capi d'Istituto ed insegnanti che siano sospesi dall'ufficio o in aspettativa o in disponibilità.

## Art. 15.

Per le elezioni del capo d'Istituto, i presidi rimetteranno al Ministero il nome votato in busta raccomandata, con apposita scheda inviata dal Ministero.

Per le elezioni degli insegnanti, ciascun professore rimetterà al preside — in busta chiusa e sigillata — la propria scheda con il nome dei prescelti; a cura del preside saranno rimesse, in pacco suggellato e raccomandato, al Ministero tutte le buste dei singoli insegnanti.

## Art. 16.

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Giunta, e, nella prima applicazione della legge, dai tre membri del Consiglio designati a far parte della Giunta, con l'assistenza di un preside e di un insegnante, parimenti scelti dal Ministero.

Sono annullate le schede che portino contrasegni speciali.

Compiuto lo spoglio dei voti, si redige in duplice copia un verbale dello scrutinio, che viene firmato dal presidente e da tutti i membri della Giunta.

Oltre il risultato della votazione della Giunta, il verbale deve indicare il numero complessivo dei votanti per ciascuna categoria (capi d'Istituto ed insegnanti d'Istituto), dedotto il numero delle schede nulle. Così delle schede annullate, come delle schede bianche, deve farsi menzione nel verbale, con indicazione del motivo di annullamento e del nome del candidato a cui il voto sia stato annullato.

## Art. 17.

La Giunta proclama le elezioni decidendo sugli eventuali ricorsi di elettori e sui casi di illeggibilità.

Sono proclamati eletti a primo scrutinio coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti, purchè uguale almeno al quarto del rispettivo numero di elettori e alla metà più uno del numero dei votanti. Se non si sia raggiunto il numero di voti necessario, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due o i quattro che abbiano riportato il maggior numero di voti, secondo che si tratti dell'elezione di uno o di due membri.

Questa seconda votazione deve aver luogo, con le stesse norme della prima, entro quindici giorni da quello in cui la Giunta ha proceduto allo scrutinio.

In caso di ballottaggio, il maggior numero di voti determina senz'altro l'elezione.

A parità di voti, s'intende eletto il capo di Istituto o insegnante di maggiore anzianità rispettivamente nel grado di effettivo o di ordinario.

L'esito della votazione viene pubblicato a cura del Ministero della marina.

## Art. 18.

Gli eletti sono assegnati alla Giunta con decreto ministeriale ed entrano in carica col primo luglio.

Se l'elezione sia stata bandita per sostituzione anticipata di un membro elettivo, il nuovo eletto entrerà subito in carica.

In caso di sostituzione di un membro elettivo della Giunta, il nuovo eletto dura in carica per tutto il tempo che manca alla scadenza di colui che è stato sostituito.

## Art. 19.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta si richiede la presenza di almeno quattro membri.

Chi non intervenga per cinque sedute consecutive senza giustificato motivo s'intende decaduto.

Se decada o venga a mancare un membro non elettivo, il ministro lo sostituisce entro quin-

dici giorni; se decada o venga a mancare un membro elettivo, deve essere sostituito entro un mese.

Art. 20.

I membri elettivi della Giunta hanno diritto a conservare la sede quali capi d'Istituto e insegnanti, e sono suppliti per il tempo necessario ad esercitare il mandato.

Art. 21.

Nella prima applicazione del presente decreto il ministro della marina avrà facoltà di indire le elezioni per la nomina dei membri della Giunta in deroga alla disposizione dell'art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossevare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO  
DEL BONO.

V. — *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi istituti nautici ». (N. 112)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di tre decreti legge luogotenenziali riguardanti i regi istituti nautici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti luogotenenziali:

1<sup>o</sup> decreto-legge luogotenenziale n. 1086, in data 21 giugno 1919 concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante;

2<sup>o</sup> decreto-legge luogotenenziale n. 1087 in data 21 giugno 1919 che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici;

3<sup>o</sup> decreto-legge luogotenenziale n. 1088, in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici.

ALLEGATO I.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, numero 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Alle spese di mantenimento degli Istituti nautici contribuiscono lo Stato, le provincie ed i comuni, nelle misure indicate nei seguenti articoli.

Insieme alla provincia ed al comune, o in luogo di essi, possono contribuire, con lo Stato, enti di altra natura, secondo particolari convenzioni.

## Art. 2.

Lo Stato contribuisce:

1° per gli stipendi, per le indennità e le remunerazioni ordinarie e straordinarie per il preside e per gl' insegnanti, in ragione della metà;

2° alle spese d'impianto e di funzionamento dei convitti nei modi e nella misura da stabilirsi caso per caso con apposite convenzioni.

## Art. 3.

La provincia deve provvedere:

1° la quota complementare per gli stipendi, le indennità e le remunerazioni ordinarie e straordinarie al preside e agli insegnanti;

2° agli stipendi degli assistenti e del personale di segreteria e di servizio;

3° all'acquisto ed alla manutenzione della suppellettile scientifica e tecnica ed alla biblioteca;

4° all'acquisto degli apparati occorrenti ai laboratori, alla conduttura dell'acqua e del gas, ad ogni altro arnese speciale, per la preparazione degli esperimenti, per le esercitazioni degli alunni, per l'uso di macchine o strumenti, per tutto ciò, infine, che non va compreso sotto il nome di mobili, i quali sono a carico del comune, ed infine alla quota delle spese di consumo di energia;

5° alle spese degli annuali esperimenti, alle esercitazioni pratiche dentro e fuori dell'Istituto, alle escursioni scientifiche, agli oggetti da darsi in premio agli alunni, e infine alle piccole spese eventuali straordinarie non contemplate nel precedente e nel presente articolo che possano occorrere per la direzione amministrativa, didattica e disciplinare dell'Istituto.

La parte di spesa spettante alla provincia, in relazione al primo capoverso, è versata annualmente nelle casse dello Stato secondo le norme vigenti del Ministero del tesoro.

## Art. 4.

Il comune deve provvedere:

1° alla sede dell'Istituto, ai restauri annuali ed ai successivi adattamenti;

2° a tutti i mobili ed al materiale non scientifico necessari alla scuola, alle collezioni, ai laboratori, alla biblioteca e ad ogni altra parte dell'Istituto, ed alla loro conservazione;

3° alla palestra ed agli attrezzi relativi;

4° a tutti gli oggetti di segreteria, ai registri ed ai moduli occorrenti all'ufficio della Giunta di vigilanza e del preside;

5° all'illuminazione e al riscaldamento dell'edificio ed all'acqua necessaria.

## Art. 5.

Per i contributi di cui ai due precedenti articoli, la Giunta di vigilanza può proporre ai corpi morali, concorrenti alla spesa dell'Istituto, che siano mantenute le convenzioni o le consuetudini finora vigenti, purchè siano soddisfatti tutti i bisogni dell'Istituto in essi articoli accennati.

Però, se per parte di uno dei corpi morali anzidetti venisse meno l'adempimento dei patti convenuti, diventano nulle di pieno diritto le consuetudini seguite o le particolari convenzioni stipulate, ed ai bisogni dell'Istituto deve provvedere l'ente che ne ha l'obbligo per le disposizioni dei due precedenti articoli.

## Art. 6.

Ogni Istituto avrà sede a sè in un adatto edificio, che abbia i locali specificati nell'annessa tabella B e la suppellettile scientifica e tecnica necessaria all'insegnamento.

## TITOLO II. — INSEGNANTI.

## Art. 7.

Il personale insegnante dei Regi Istituti nautici si compone di capi d'Istituto, di professori di ruolo e di professori incaricati e supplenti.

I professori di ruolo si distinguono in ordinari e straordinari. Le cattedre di ciascun Istituto sono indicate nell'annessa tabella A.

## Art. 8.

Il numero complessivo delle cattedre di ruolo per gl'Istituti nautici è stabilito di anno in anno con decreto Reale, promosso dal ministro della

marina di concerto con quello del tesoro, in base:

1° al numero delle classi e dei corsi ordinari;

2° al numero delle classi e dei corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo Istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti, che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel complesso di tutti gli Istituti.

In ciascun Istituto possono istituirsi cattedre parallele di una disciplina o di un gruppo di discipline solo quando con l'insegnamento nel corso ordinario o nelle classi aggiunte si superi il doppio del limite obbligatorio di cui all'articolo 14; quando per insegnamenti che costituiscono cattedre di ruolo non si raggiunga il limite obbligatorio prescritto potrà sopprimersi la cattedra di ruolo ed affidarsi l'insegnamento per incarico a norma dell'art. 24.

#### Art. 9.

Nessuno può essere nominato insegnante di ruolo negli Istituti nautici e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento di altra materia se non in seguito a concorso.

#### Art. 10.

Per le cattedre di macchine e di disegno relativo potranno concorrere gli ufficiali macchinisti della Regia marina del servizio attivo, e della riserva navale, purchè abbiano il grado di capitano e sette anni di navigazione, dei quali quattro in direzione di macchina.

Per le cattedre di navigazione, di astronomia e di arte navale, potranno concorrere gli ufficiali di vascello in servizio attivo e della riserva navale, purchè abbiano raggiunto il grado di tenente di vascello con sette anni di navigazione complessiva.

#### Art. 11.

L'insegnante di ruolo è nominato straordinario per un periodo di esperimento il quale dura per tre anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento, l'insegnante è sottoposto a speciali ispezioni.

Prima del cominciare dell'anno scolastico, in base alle ispezioni e ai rapporti delle autorità scolastiche locali, con decreto Reale, su proposta del ministro della marina, saranno assunti definitivamente in servizio col grado di ordinario tutti gli insegnanti straordinari che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati delle ispezioni non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante avrà diritto di ottenere un quarto anno di prova, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario che allo scadere dell'anzidetto periodo di prova non possa essere nominato ordinario, udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, sarà dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il tempo del servizio prestato dall'insegnante come professore straordinario è sempre computato agli effetti della pensione.

#### Art. 12.

Gli stipendi assegnati ai capi d'Istituto ed agli insegnanti sono quelli indicati dalle tabelle *C* ed *E*.

Ogni insegnante consegue successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, sei aumenti quinquennali, fino al limite massimo indicato dalla relativa tabella.

#### Art. 13.

Gli aumenti quinquennali di stipendio, di cui all'articolo precedente, oltre che essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati per merito distinto a insegnanti ordinari, con anticipazione di un anno dalla scadenza normale.

Ogni anno, messi a confronto i titoli di merito degli insegnanti di ciascuna materia, che si trovino nella predetta condizione, e tenuto

conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco dei meritevoli di aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità.

Nessun insegnante potrà ottenere durante la sua carriera più di tre aumenti anticipati.

Per gl'insegnanti che avranno avuto l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

A coloro che, pur trovandosi nel ruolo per merito distinto, non possano ottenere il quinquennio anticipato, giusta il comma 3 del presente articolo, il ministro può concedere subito, sentito il parere della Giunta del Consiglio, assegni straordinari *ad personam*, distinti dagli stipendi normali.

Inoltre, per ciascun istituto, il ministro può concedere al personale retribuzioni straordinarie.

#### Art. 14.

L'obbligo dell'orario settimanale per gl'insegnanti degli Istituti è di 16 ore.

Quando l'orario normale di una disciplina o di un gruppo di discipline che costituiscono cattedra sia inferiore al limite stabilito nel precedente comma, il professore è obbligato a raggiungere, nell'Istituto dove insegna, detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte o in corsi ordinari, sia con insegnamento della propria, sia con l'insegnamento di altra disciplina per la quale posseda il titolo specifico di abilitazione.

#### Art. 15.

Per ciascun professore il numero complessivo delle ore settimanali di lezione negli Istituti nautici non può essere superiore a 28, salvo ragioni eccezionali e temporanee di servizio, delle quali giudicherà il Ministero, sentito il parere del capo dell'Istituto.

Ciascun professore, prima di assumere l'incarico di insegnante in altre scuole, ha l'ob-

bligo di prestare la sua opera nel proprio Istituto fino al numero di ore sopraindicate quando il bisogno lo richieda.

#### Art. 16.

Gl'insegnanti degli Istituti nautici non possono di regola essere trasferiti di residenza che per loro domanda fatta in via gerarchica, o col loro consenso. In caso di pluralità di domande di trasferimento per la stessa cattedra, si darà la preferenza all'anzianità congiunta al merito.

Il trasferimento di residenza, decretato d'ufficio, non potrà aver luogo che per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato, se ne faccia domanda.

Salvo il caso di urgenti necessità, tutti i trasferimenti si effettueranno al principio dell'anno scolastico, e si notificheranno almeno due mesi prima agli interessati.

Contro i decreti di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione fattane in via amministrativa, è ammesso il ricorso degl'interessati medesimi al ministro, il quale provvederà, sentito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, entro il termine di un mese dal prodotto ricorso.

#### Art. 17.

Tra le ragioni di servizio per le quali può ordinarsi il trasferimento, sono compresi tutti i fatti che rendano la permanenza dell'insegnante in una sede incompatibile col buon andamento didattico e disciplinare dell'Istituto, anche se non costituiscono colpa punibile in via disciplinare.

#### Art. 18.

L'insegnante di ruolo a cui in una sede sia affidato l'incarico di altro insegnamento, qualora sia trasferito, non può ottenere l'incarico nella nuova sede, se non quando l'insegnante, al quale esso si trovi affidato, vi rinunci, o non ne ottenga la conferma, o venga a mancare, salvo sempre gli eventuali diritti di preferenza, in favore di altro insegnante della scuola o dell'Istituto stesso o di altra sede.

## Art. 19.

Gli'insegnanti ed i capi di Istituti nautici, quando hanno compiuto il 70° anno di età cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle vigenti leggi sulle pensioni.

## Art. 20.

Quando per ragioni d'età, di salute, o per qualsiasi altro grave motivo l'insegnante o il capo d'Istituto non sia più in grado di adempiere con sufficiente efficacia al proprio ufficio, il ministro può dispensarli dal servizio, sentito il parere della Giunta del Consiglio della istruzione nautica, alla quale l'interessato può presentare le sue controdeduzioni.

## Art. 21.

Nessuno può coprire due posti di ruolo, nemmeno per cattedre diverse.

## Art. 22.

I professori di ruolo dei Regi Istituti nautici non possono insegnare in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non come incaricati, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuto temporanea dispensa dal servizio effettivo.

La disposizione del precedente comma si applica pure per gli impiegati di ruolo di Amministrazioni e di Enti pubblici.

Gli insegnanti possono soltanto prestare l'opera propria a titolo di incarico e di supplenza in altra scuola, ancorchè non dipendente dal Ministero della marina, purchè l'esercizio di tale incarico o supplenza sia compatibile con l'orario dell'Istituto e purchè l'orario complessivo non superi in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'articolo 15.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola deve darne avviso al preside dell'Istituto nautico al quale appartiene, che ne informa il Ministero.

## Art. 23.

Per le supplenze alle cattedre di ruolo nei Regi Istituti nautici sono titoli di preferenza l'essere riuscito vincitore o idoneo in un concorso a cattedre della stessa materia o di materie affini, o avere lodevolmente insegnato — almeno per un anno — la stessa materia o materie affini in scuole governative o pareggiate.

## Art. 24.

Le cattedre alle quali deve provvedersi per incarico, quando non siano assegnate agli insegnanti della stessa materia o di materia affine per l'obbligo del completamento di orario, saranno assegnate nel seguente ordine di preferenza:

1° agli insegnanti della stessa materia o di materie affini entro i limiti dell'orario massimo;

2° agli idonei nei concorsi per l'istessa materia o materie affini;

3° a coloro che posseggono titoli di abilitazione a quell'insegnamento.

## Art. 25.

Gli incarichi per gli insegnamenti di cui ai comma *e*), *f*), *g*), *h*) della tabella A annessa alle presenti disposizioni, quando non siano affidati ad insegnanti di ruolo per soddisfare l'obbligo del completamento di orario, hanno la durata dell'anno scolastico e cessano, senza che occorra speciale preavviso, col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti. Possono essere riconfermati.

Per il conferimento dell'incarico di educazione fisica e marinaresca è titolo di preferenza l'aver prestato servizio come ufficiale o capo di 1<sup>a</sup> classe nei Corpi militari della Regia marina.

## Art. 26

In nessun Istituto può superarsi il numero di 30 alunni per ciascuna classe: quando sia superato tale numero, la classe deve essere divisa.

L'applicazione del comma precedente viene fatta per le discipline comuni a più sezioni, in relazione a ciascuna disciplina, considerando il numero degli alunni che a questa sono ascritti.

#### Art. 27.

Il Ministero accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti, emana il decreto di istituzione delle classi aggiunte e provvede alla assegnazione definitiva degli insegnanti alle classi stesse.

I compensi per gli insegnamenti nelle classi aggiunte decorrono dal 1<sup>o</sup> novembre o dal giorno dell'effettiva divisione delle classi, se questa, per eccezionali e giustificate circostanze, avvenga dopo il 1<sup>o</sup> novembre. I compensi sono corrisposti in dodicesimi.

#### Art. 28

Alle temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenze.

#### Art. 29.

Ciascuna ora d'insegnamento effettivamente impartita, sia da insegnanti di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, sia da persone estranee al personale di ruolo, in classi ordinarie o aggiunte, è retribuita nella misura stabilita dalla tabella *D*.

#### Art. 30.

Il pagamento delle retribuzioni e delle indennità relative agli insegnanti dei Regi Istituti nautici viene fatto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti nautici i quali emetteranno i buoni relativi, su certificati di prestato servizio che saranno rilasciati dai presidenti delle Giunte di vigilanza.

#### Art. 31.

Tutti gli atti riguardanti nomine, promozioni, trasferimenti destinati ad uffici straordinari saranno ufficialmente pubblicati dal Ministero, appena avvenuta la registrazione.

Ciascun insegnante che vi abbia interesse, potrà ricorrere al ministro contro qualsiasi provvedimento non conforme alle presenti disposizioni. Il ministro deciderà, sentito il parere della Giunta del consiglio per l'istruzione nautica, salvo all'interessato il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato.

### TITOLO III. — CAPI DI ISTITUTO.

#### Art. 32.

Ad ogni Istituto nautico è assegnato un capo d'Istituto di ruolo.

I capi d'Istituto si distinguono in incaricati ed in effettivi.

#### Art. 33.

I capi d'Istituto incaricati sono nominati dal ministro il quale li sceglie nell'elenco che ogni biennio in base alle note informative ed alle relazioni degli ispettori sarà formato dalla Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica fra gl'insegnanti ordinari, che, avendo prestato servizio per dieci anni nei Regi Istituti nautici, ne facciano regolare domanda.

#### Art. 34.

L'incarico di capo d'Istituto dura per tre anni ed ha carattere di esperimento: durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il triennio, in seguito ad ispezioni favorevoli, il capo d'Istituto incaricato è nominato effettivo con decreto Reale.

#### Art. 35.

Il Presidente effettivo o incaricato è esonerato da qualsiasi insegnamento quando la popolazione scolastica dell'Istituto sia superiore da un biennio a 100 alunni.

#### Art. 36.

Il capo d'Istituto effettivo od incaricato, che rinuncia alla direzione per tornare all'insegnamento, rientra nel ruolo a cui apparteneva e gli sono computati, agli effetti dell'anzianità, come anni di insegnamento, quelli in cui fu capo d'Istituto.

Chi abbia rinunciato all'ufficio di Preside ed in seguito chieda di rioccuparlo, può essere nuovamente incluso dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, quando nulla sia sopravvenuto a suo carico, nel nuovo elenco biennale degli eleggibili.

Qualora riottenga l'ufficio, sarà dispensato dal nuovo periodo di esperimento, se era effettivo, o lo completerà se era incaricato.

#### Art. 37.

I capi d'Istituti nautici incaricati continuano la loro carriera come se fossero insegnanti ed hanno diritto ad una retribuzione annua di lire 1500.

#### Art. 38.

Quando il capo d'Istituto incaricato diventa effettivo cessa la sua retribuzione ed il suo stipendio è aumentato di lire 1500 annue. Inoltre ad ogni quinquennio — a datare dall'ultimo aumento di stipendio avuto come insegnante — consegue un aumento di stipendio di lire 500, fino a raggiungere il limite massimo stabilito dalla tabella *E*.

La concessione di questo aumento quinquennale può essere anticipata di un anno, a norma dell'art. 13.

Il capo d'Istituto che abbia conseguito durante la sua carriera tre aumenti per merito distinto ha diritto ad un settimo aumento quinquennale.

#### Art. 39.

I capi d'Istituto, che abbiano più di duecento alunni, hanno diritto ad un'indennità annua nella seguente misura:

da 200 a 300 . . .	lire 500
da 300 a 400 . . .	» 750
oltre 400 . . . . .	» 1000

#### Art. 40.

I capi d'Istituto effettivi, col loro consenso o d'ufficio, sentita in questo caso la Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica, possono essere restituiti, anche in soprannumero, finchè il posto di ruolo non sia vacante, all'ufficio d'insegnante con lo stipendio che avrebbero conseguito qualora non fossero usciti dal ruolo relativo.

#### Art. 41.

Ai capi d'Istituto sono applicabili, per quanto concerne i trasferimenti di sede, le norme degli articoli 16, 17 e 18.

### TITOLO IV. — ISPEZIONI.

#### Art. 42.

Ogni anno nel mese di settembre saranno designati, con decreto ministeriale, gli incaricati delle ispezioni didattiche e disciplinari negli Istituti nautici.

Gli incaricati potranno essere riconfermati nei due anni successivi e, compiuto il biennio, essere rinominati soltanto dopo l'interruzione di un anno almeno.

### TITOLO V. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

#### Art. 43.

Coloro ai quali, pel cumulo di due uffici con stipendio, furono applicate le norme dell'art. 52 della legge 16 luglio 1914, n. 679, conserveranno i diritti di cui godono all'applicazione delle presenti disposizioni.

#### Art. 44.

Coloro i quali, a norma dell'art. 55 della legge 16 luglio 1914, n. 679, scelsero l'orario di cui all'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, avranno il diritto di conservare detto obbligo di orario con le condizioni di cui ai comma 2 e 3 del citato articolo 55.

#### Art. 45.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono soppresse, conserveranno il titolo e i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento delle materie affini per le quali abbiano il titolo.

I professori di ruolo, insegnanti delle discipline, che pel nuovo ordinamento vengono affidate per incarico, conserveranno il titolo ed i diritti di professori di ruolo e continueranno nell'insegnamento della loro disciplina.

## Art. 46.

Gli insegnanti ed i capi d'Istituto che entro i primi cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle presenti disposizioni, si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 19 per il collocamento a riposo saranno mantenuti in servizio fino al limite d'età di anni 75, purchè di anno in anno siano riconosciuti validi intellettualmente e fisicamente.

## Art. 47.

Nei trasferimenti conserverà valore di titolo di preferenza, a norma dell'art. 5 della legge 8 aprile 1906, n. 141, l'aver vinto concorsi speciali.

## Art. 48.

Gli attuali professori d'italiano e storia potranno scegliere fra la cattedra d'italiano e quella di storia e geografia stabilite dal nuovo ordinamento.

Analogamente gli attuali insegnanti di navigazione, astronomia nautica e geografia astronomica potranno scegliere fra le due cattedre di navigazione o di astronomia nautica; quelli di fisica sperimentale, meccanica e fisica complementare fra le due cattedre di fisica e chimica e di fisica applicata.

## Art. 49.

Gli attuali capi d'Istituto, che sono insieme presidi d'un Istituto tecnico e di un Istituto nautico, al momento in cui avvenga la effettiva separazione dei due Istituti, avranno facoltà di scegliere fra i due uffici. Il ministro, udito il parere della Giunta del Consiglio per l'istruzione nautica, decide di tali domande.

## Art. 50.

Negli Istituti, attualmente uniti agli Istituti tecnici, nei quali non sia possibile immediatamente procedere alla separazione, fino a che questa non avvenga, la Presidenza dell'Istituto nautico può essere affidata al preside dell'Istituto tecnico con la retribuzione di cui all'articolo 37.

Inoltre godrà, eventualmente, anche della in-

dennità di cui all'art. 39: potrà però optare pel trattamento economico di cui goda, per le classi aggiunte, all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni.

## Art. 51.

All'applicazione delle presenti disposizioni gli insegnanti delle scuole medie di secondo grado, dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, che insegnino materie, che si studino anche negli Istituti nautici, avranno la facoltà di domandare il trasferimento nel ruolo del personale degli Istituti nautici con grado che posseggono, limitatamente al numero delle cattedre vacanti. Il ministro decide in merito a tali domande udito il parere della Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

## Art. 52.

È computato in favore dei capi d'Istituto incaricati, per il decorso del triennio necessario per conseguire il grado di ordinari, il tempo trascorso prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

## Art. 53.

L'elenco attuale degli idonei all'ufficio di capo d'Istituto, compilato dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione media, esistente all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni, è valido fino a che non ne sarà compilato uno nuovo dalla Giunta del Consiglio dell'istruzione nautica.

## Art. 54.

Se alla entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli edifici, sede degli Istituti, non consentano la formazione delle classi in 30 allievi per ciascuna, fino a quando non sarà provveduto ai nuovi locali, le singole classi potranno essere formate da un numero maggiore di allievi, senza però mai superare il numero di 40.

## Art. 55.

I capi d'Istituto che, alla entrata in vigore delle presenti disposizioni abbiano obbligo di insegnamento, conserveranno il diritto d'insegnamento nelle classi aggiunte.

## Art. 56.

Gli attuali componenti delle Giunte di vigilanza continueranno nel loro ufficio per tutto il tempo stabilito dalle leggi vigenti all'epoca della loro nomina.

## Art. 57.

Gl'insegnanti incaricati di discipline, che, per effetto del nuovo ordinamento, diventano cattedre di ruolo, potranno prendere parte ai concorsi per dette cattedre, anche quando abbiano passato il quarantesimo anno d'età, purchè abbiano insegnato, come incaricati, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite d'anni 40.

## Art. 58.

Tutte le disposizioni di carattere legislativo emanate dal 15 ottobre 1917 alla entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi degli insegnanti e dei capi d'Istituti delle scuole medie dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, sono estese, in quanto applicabili, agli insegnanti e ai capi d'Istituti nautici.

## TITOLO VI. — DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

## Art. 59.

A partire dall'esercizio 1919-20 è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 727,000 da iscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina con decreto del ministro del tesoro.

## Art. 60.

È approvata la spesa di lire 400,000 da iscriversi, con decreto del Ministero del tesoro, in un capitolo straordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per arredamento e materiale didattico degli Istituti nautici e per sussidi ai comuni per la costruzione e trasformazione di fabbricati per gli Istituti medesimi.

La spesa suddetta sarà ripartita negli esercizi 1919-20, 1920-21 e 1921-22.

## Art. 61.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1918, salvo quelle degli articoli 7, 26, 30, 35, 45, 54 e 55 che andranno in vigore dal 1° ottobre 1919.

## Art. 62.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO  
DEL BONO  
STRINGHER.

## TABELLA A.

## Cattedre per i Regi Istituti Nautici.

## a) Cattedre di ruolo per tutte le sezioni:

Materie di cultura generale	}	Italiano
		Storia e geografia
		Francese
		Inglese
		Matematica
		Fisica e chimica

## b) Cattedre di ruolo per la sezione Capitani:

Materia di cultura generale: diritto, economia e geografia commerciale:

Materie professionali	}	Astronomia
		Navigazione
		Arte navale

## c) Cattedre di ruolo per la sezione Macchinisti:

Materie professionali	}	Fisica applicata e laboratorio
		Macchine e disegno relativo

## d) Cattedre di ruolo per la sezione Costruttori:

Materie professionali	}	Teoria della nave
		Costruzione navale e disegno relativo.

## e) Cattedre per incarico di tutte le sezioni:

Storia naturale  
Educazione fisica e marinaresca.

## f) Cattedre per incarico della sezione Capitani:

Disegno geometrico ed a mano libera  
Oceanografia e meteorologia  
Contabilità di bordo  
Macchine.

## g) Cattedre per incarico della sezione Macchinisti:

Arte navale  
Economia industriale  
Direzione officina.

## h) Cattedre per incarico per la sezione Costruttori:

Diritto ed economia  
Macchine  
Direzione officina.

## TABELLA B.

## Locali degli Istituti Nautici.

## a) Per tutte le sezioni (senza classi aggiunte):

Aula per insegnamenti generali . . . . . N. 6  
Aula ad anfiteatro per la fisica e chimica . . . » 1  
Gabinetto di fisica e chimica . . . . . » 1  
Biblioteca e sala di lettura per gli alunni . . . » 1  
Palestra ginnastica coperta . . . . . » 1  
Sala per il Consiglio dei professori . . . . . » 1  
Sala per la Giunta di Vigilanza . . . . . » 1  
Ufficio del Preside . . . . . » 1  
Ufficio di segreteria . . . . . » 1  
Archivio . . . . . » 1  
Alloggio per custode.  
Latrine per alunni ed insegnanti: in ogni piano ed in numero adeguato.

## b) Per la sezione Capitani:

Aula per l'arte navale presso la sala modelli . . N. 1  
Sala modelli d'arte navale . . . . . » 1  
Gabinetto di astronomia e navigazione . . . . » 1

## c) Per la sezione Macchinisti:

Aula per le macchine presso la sala modelli . . N. 1  
Gabinetto e sala modelli di macchine . . . . » 1  
Aula pel disegno . . . . . » 1  
Officina . . . . . » 1

## d) Per la sezione Costruttori:

Aula per la costruzione navale presso la sala modelli N. 1  
Gabinetto e sala modelli di costruzione . . . » 1  
Aula pel disegno . . . . . » 1

## e) Per ogni classe aggiunta stabile:

Aula . . . . . N. 1

## TABELLA C.

## Tabella dimostrativa degli stipendi degli insegnanti in corrispondenza degli anni di servizio.

	Anno di servizio	Stipendio
Stipendio dell'insegnante straordinario	1	3750
	2	
	3	
Stipendio dell'insegnante ordinario	4	4325
	5	
	6	
	7	
	8	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il primo aumento quinquennale	9	4900
	10	
	11	
	12	
	13	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il secondo aumento quinquennale	14	5450
	15	
	16	
	17	
	18	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il terzo aumento quinquennale	19	6000
	20	
	21	
	22	
	23	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quarto aumento quinquennale	24	6550
	25	
	26	
	27	
	28	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il quinto aumento quinquennale	29	7100
	30	
	31	
	32	
	33	
Stipendio dell'insegnante ordinario con il sesto aumento quinquennale	34	7650
	e seg.	

Nota. — Agli effetti della presente tabella si considerano utili solo gli anni di servizio prestati come insegnanti di ruolo. Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili. La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

TABELLA D.

## Retribuzione degli insegnanti.

Compenso annuo per ogni ora settimanale di lezione da retribuirsi in dodicesimi	M A T E R I E
L. 150. . . . .	Italiano.
	Francese.
	Inglese.
	Matematica.
	Navigazione.
	Astronomia.
	Contabilità di bordo.
	Costruzione navale e disegno relativo.
	Teoria della nave.
	Fisica e chimica.
	Macchine a vapore e disegno relativo.
	Fisica applicata e laboratorio.
	Storia naturale.
L. 125 . . . . .	Storia e geografia.
	Diritto, economia e geografia commerciale.
	Arte navale.
	Oceanografia e meteorologia.
	Macchine (sezione Capitani). Direzione officina.
L. 100. . . . .	Disegno a mano libera.
	L. 75. . . . . Educazione fisica e marinaresca

TABELLA E.

Tabella dimostrativa degli stipendi  
dei Capi di Istituto nautico.

ANNI DI SERVIZIO	Stipendio
1 . . . . .	5250
2 . . . . .	
3 . . . . .	
4 . . . . .	5825
5 . . . . .	
6 . . . . .	
7 . . . . .	
8 . . . . .	6400
9 . . . . .	
10 . . . . .	
11 . . . . .	
12 . . . . .	
13 . . . . .	6950
14 . . . . .	
15 . . . . .	
16 . . . . .	
17 . . . . .	7500
18 . . . . .	
19 . . . . .	
20 . . . . .	8050
21 . . . . .	
22 . . . . .	
23 . . . . .	
24 . . . . .	8600
25 . . . . .	
26 . . . . .	
27 . . . . .	
28 . . . . .	
29 . . . . .	9150
30 . . . . .	
31 . . . . .	
32 . . . . .	
33 . . . . .	
34 e seguenti . . . . .	

*N. B.* — Nel computo delle retribuzioni per eccedenza di orario agli insegnanti di ruolo, quando le ore eccedenti possono essere calcolate a valore differente, si calcola il valore più elevato.

A queste retribuzioni sono applicabili le norme del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

*N. B.* — Agli effetti della presente tabella si considerano utili gli anni di servizio prestati come insegnante di ruolo e come capo di Istituto.

Le interruzioni di servizio sono computate ai termini della legge sullo stato degli impiegati civili.

La nomina avvenuta entro il 1° gennaio di ciascun anno, si considera fatta al 1° ottobre di quell'anno scolastico.

## TABELLA F.

## Diritti di segreteria.

Per ogni pagella . . . . .	L.	0.30
Per ogni diploma originale di Istituto nautico »		0.50
Per ogni certificato e per ogni duplicato di pagella . . . . .	»	1.00

Roma, li 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

*Il ministro della marina.*

DEL BONO.

## ALLEGATO II.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA  
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, numero 1595;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Per essere ammessi alla 1ª classe degli Istituti nautici occorre uno dei seguenti titoli:

- la licenza di scuola tecnica di tipo comune, industriale, commerciale od agraria;
- il passaggio dal 3º al 4º corso di una scuola commerciale di 2º grado;
- il certificato di ammissione al 1º corso di una scuola media di 2º grado dipendente dal Ministero della pubblica istruzione;
- il passaggio dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale di un Istituto governativo o pareggiato, con

un esame d'integrazione di matematica e di lingua francese;

e) la licenza di scuola industriale di 2º grado, con un esame d'integrazione a norma dell'articolo seguente.

## Art. 2.

Negli Istituti nautici non è concesso ai candidati esterni di ottenere l'ammissione per esami a nessuna delle classi. Agli esami di licenza possono prender parte i giovani che posseggano da quattro anni il titolo per l'ammissione alla 1ª classe sostenendo gli esami su tutte le materie e su tutti i programmi dei quattro anni ed assoggettandosi ad esperimenti pratici stabiliti dal Ministero.

È anche consentita l'ammissione ad una classe superiore alla prima ed agli esami di licenza agli alunni provenienti dalle scuole medie governative, pareggiate, nazionali o estere, i quali provino con certificati legali gli esami sostenuti e, quando occorre, con esami d'integrazione, di conoscere tutte le discipline prescritte.

Nei casi previsti dal precedente comma, il capo d'Istituto stabilisce, d'accordo col Collegio degli insegnanti, le materie sulle quali i candidati dovranno sostenere esami d'integrazione tenendo presenti l'indirizzo della scuola da cui proviene il candidato, il programma delle materie comuni ed i risultati delle prove di esami sostenuti. Le deliberazioni adottate saranno inviate al Ministero perchè le renda esecutorie, sentito il parere del Consiglio dell'istruzione nautica.

I giovani che compiano il 23º anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui domandano di essere sottoposti ad esami, sono dispensati dal presentare il titolo di ammissione alla 1ª classe.

## Art. 3.

Il Ministero della marina ha facoltà di delegare uno o più rappresentanti a presenziare gli esami di licenza per riferire circa l'indirizzo professionale degli studi.

## Art. 4.

Le precedenti disposizioni avranno effetto dal 1º ottobre 1919.

## Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO  
DEL BONO.

## ALLEGATO III.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i nostri decreti 11 ottobre 1917, n. 1661; 10 gennaio 1918, n. 74, e 10 ottobre 1918, numero 1595.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la marina di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Tasse scolastiche  
e propine di esami.*

## Art. 1.

La misura delle tasse per i Regi Istituti nautici è determinata dalla tabella annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la marina.

## Art. 2.

Negli esami di licenza degli Istituti nautici al presidente ed a ciascuno dei componenti la

Commissione esaminatrice spetta, rispettivamente, una propina di lire 5 e 3,25 per ogni alunno privatista.

TITOLO II. — *Esonero dal pagamento  
delle tasse scolastiche.*

## Art. 3.

Gli studenti dei Regi Istituti nautici, che appartengono a famiglia di condizione disagiata, purchè non ripetenti, possono ottenere, in seguito a domanda, dal Consiglio dei professori, l'esonero parziale delle tasse di ammissione, frequenza, licenza, secondo le norme degli articoli seguenti.

La condizione disagiata della famiglia sarà valutata, tenuto conto delle condizioni locali, in base ad attestati del sindaco del Comune ove la famiglia risiede e dell'agenzia delle imposte da cui il Comune dipende, nei quali documenti dovranno rispettivamente essere indicati il numero e la professione dei componenti la famiglia e le imposte e le tasse che la famiglia paga al Comune, alla Provincia ed allo Stato.

Tali documenti dovranno rimanere allegati alle relative domande e conservarsi con esse nell'archivio dell'Istituto.

## Art. 4.

L'esonero dalla tassa di ammissione è accordato agli studenti provenienti da scuola pubblica e classificati con non meno di otto decimi per la condotta e con media di otto decimi nel profitto nell'ultima classe frequentata.

I titoli di cui al comma precedente, debbono essere conseguiti in esame che non sia di riparazione.

L'esonero spetta agli orfani dei militari del Regio esercito e della Regia marina insigniti dell'Ordine militare di Savoia e decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed al valor di marina.

## Art. 5.

L'esonero dalla tassa di frequenza è accordato:

a) a tutti coloro che si trovino nelle condizioni volute per l'esonero dalle tasse di ammissione;

b) agli alunni che abbiano conseguito la promozione dal corso precedente con voti almeno di otto decimi in condotta per ciascuna materia, e con una media non inferiore ad otto decimi negli esami.

Il rimborso della tassa di licenza è accordata agli alunni degli Istituti che agli esami di licenza ed alla prima sessione conseguano la punteggiatura di cui al comma precedente.

#### Art. 6.

È lasciata ai Consigli dei professori la facoltà di concedere l'esonero da tutte le tasse scolastiche agli alunni affatto poveri che abbiano conseguito l'approvazione nel corso precedente con la votazione media non inferiore a 7,50.

Il termine utile per la presentazione delle domande di esonero dalle tasse di ammissione e di frequenza scade col 31 ottobre dell'anno scolastico cui le tasse si riferiscono, e quello per la presentazione delle domande di rimborso della tassa di licenza scade col 30 settembre dell'anno medesimo.

### TITOLO III. — BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AD ALUNNI DI CONDIZIONE DISAGIATA.

#### Art. 7.

Il ministro ha facoltà di istituire borse di studio a favore di alunni che abbiano riportato nei titoli di ammissione ed agli esami di passaggio una media complessiva non inferiore ad otto decimi nel profitto ed abbiano ottenuto almeno otto decimi in condotta per ciascuna materia.

#### Art. 8.

Gli alunni che si trovino nelle predette condizioni, per poter conseguire una borsa di studio debbono dimostrare di appartenere a famiglia di disagiata condizione finanziaria, producendo i documenti come per la esenzione delle tasse scolastiche. Hanno la preferenza quelli che si trovano nelle seguenti condizioni:

1° gli orfani di padri appartenenti alla marina militare e mercantile deceduti in guerra, la cui famiglia ha domicilio fuori del comune ove trovasi l'Istituto;

2° I figli dei militari appartenenti alla Regia marina e decorati con medaglia d'oro o d'argento al valor militare, la cui famiglia domicilia fuori del comune dove trovasi l'Istituto;

3° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1 e 2 del presente articolo, quando la famiglia domicilia nel comune dove trovasi l'Istituto;

4° quelli che si trovino nelle condizioni previste dai comma 1, 2 e 3 quando siano figli di militari del Regio Esercito;

5° i figli degli iscritti nella matricola della gente di mare.

#### Art. 9.

L'ammontare annuo di ciascuna borsa non può superare le lire 800.

#### Art. 10.

Al pagamento delle borse di studio sarà provveduto con mandato a disposizione dei presidi degli Istituti, i quali emetteranno i buoni relativi su certificati dei presidenti delle Giunte di vigilanza.

#### Art. 11.

Il Ministero, per mancanza di alunni che si trovino nelle condizioni volute dai due articoli precedenti, invece di borse di studio può concedere dei sussidi a quelli che, appartenenti a famiglie disagiate, abbiano l'approvazione in tutte le materie nella prima sessione di esami.

#### Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO  
DEL BONO  
MEDA  
STRINGHER.

TABELLA

Sezioni d'insegnamento	Ammissione con e senza esami	Rata bimestrale di tassa di frequenza (4 rate per ciascuna classe)	Licenza per gli alunni interni	Licenza per gli alunni esterni
Capitani . . .				
Macchinisti . .	20	20	75 (1)	200 (1)
Costruttori . .				

(1) Compreso il diploma.

Roma, li 21 giugno 1919.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

*Il ministro della marina*

DEL BONO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 25 agosto 1920 N. 1266 che sostituisce la tabella A annessa al decreto luogotenenziale 25 giugno 1919 relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici » (N. 113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 25 agosto 1920, numero 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, numero 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura ».

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 25 agosto 1920, n. 1266, con il quale viene modificata la tabella A annessa al decreto-

legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici.

ALLEGATO

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086 ;

Visto il parere del Consiglio dell'istruzione nautica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro :

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, è sostituita dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

I provvedimenti emanati in applicazione dell'articolo 48, comma 2°, del su citato decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, sono resi di nessun effetto.

La cattedra di fisica, meccanica e meteorologia di cui alla tabella H annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, assume la denominazione di cattedra di fisica e fisica applicata.

Art. 3.

Gli insegnanti di ruolo di francese e d'inglese conserveranno, col titolo e i diritti di professori di ruolo, la cattedra e la sede da essi attualmente occupata, anche se non sia possibile il completamento dell'obbligo di orario con la disciplina di cui sono titolari.

Art. 4.

Coloro che alla pubblicazione del decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, erano professori di ruolo di diritto, verranno assegnati alla cattedra di diritto ed economia

industriale, con le stesse garanzie concesse ai professori di francese ed inglese, di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Coloro che nell'anno scolastico 1918-19 erano professori di ruolo di geografia (commerciale) assumeranno l'insegnamento della storia e geografia, qualora abbiano il titolo di abilitazione per detta materia.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1920, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI  
SECHI  
MEDA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA

Cattedre per i Regi Istituti nautici.

A) *Cattedre di ruolo.*

Italiano.

Storia e geografia.

Matematica.

Fisica e fisica applicata (1).

Astronomia nautica e navigazione.

Arte navale.

Macchine e disegno relativo.

Teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo.

(1) Sono parti costitutive di questa cattedra anche gli elementi di chimica e le esercitazioni di elettrotecnica.

B) *Cattedre che possono essere di ruolo quando l'insegnante venga a completare l'obbligo di orario con la stessa disciplina.*

Francese.

Inglese.

Diritto ed economia industriale.

C) *Cattedre per incarico.*

Geografia commerciale.

Oceanografia e meteorologia.

Storia naturale.

Educazione fisica e marinaresca.

Disegno geometrico ed a mano libera.

Contabilità di bordo.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro della Marina*

G. SECHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326 che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326 che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

## ALLEGATO.

## VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA.

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

L'articolo 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, è revocato e cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nei Regi Istituti nautici.

## Art. 2.

Per provvedere, durante l'anno scolastico 1919-20, alle cattedre di astronomia, navigazione, arte navale, macchine e disegno relativo, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, diritto, economia, geografia commerciale, ed inglese, vacanti nei Regi Istituti nautici, saranno banditi concorsi secondo le disposizioni seguenti.

Il numero dei posti da assegnarsi ai vincitori del concorso per ciascuna disciplina sarà determinato in ragione di un terzo delle cattedre effettivamente disponibili dopo esaurita l'applicazione degli articoli 51 e 58 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, in relazione all'art. 8 dello stesso decreto.

La determinazione dei posti per ciascuna disciplina avverrà dopo l'approvazione delle graduatorie formate in applicazione dei predetti articoli 51 e 58 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086.

## Art. 3.

Ai concorsi di cui nel precedente articolo sono ammessi soltanto gli estranei ai ruoli del personale insegnante governativo, regolarmente abilitati, i quali:

a) abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, oppure;

b) abbiano prestato servizio di supplente in classi ordinarie od aggiunte nei Regi Istituti nautici per qualsiasi disciplina, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, o che abbiano coperto, per lo stesso periodo di tempo, ufficio di ruolo come insegnante di qualsiasi disciplina nei Regi Istituti nautici od in una scuola media o normale pareggiata.

## Art. 4.

I concorsi sono per titoli.

Il servizio militare sarà valutato pari a quello del migliore servizio di insegnamento; speciale valutazione sarà data alle ricompense al valore militare e alla croce di guerra istituita con decreto luogotenenziale 19 gennaio 1918, n. 205.

A parità di altri titoli, i concorrenti indicati sotto la lettera a) dell'articolo precedente saranno collocati nelle graduatorie e nei ruoli prima di quelli indicati sotto la lettera b).

Saranno classificate e valutate soltanto le pubblicazioni fatte e i titoli acquisiti dai candidati avanti l'anno scolastico 1914-15, eccezione fatta del titolo di abilitazione all'insegnamento, dell'insegnamento prestato e del servizio militare.

Con decreto del ministro della marina saranno determinate le ulteriori norme per la valutazione dei titoli dei candidati, per l'ammissione al concorso, per lo svolgimento di questo e per la nomina in seguito ai risultati di esso, anche in deroga a disposizioni regolamentari vigenti per i concorsi alle cattedre dei Regi Istituti nautici.

Decadrà da ogni diritto, in applicazione del presente articolo e del precedente, chi non avrà ottemperato alle disposizioni che saranno contenute nel decreto ministeriale sopraindicato.

## Art. 5.

Entro l'anno 1920 saranno banditi concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici secondo le norme comuni e senza limitazione nelle categorie delle persone che possono esservi ammesse.

## Art. 6.

Per gli insegnanti che otterranno la nomina in ruolo per effetto del presente decreto, è

considerato utile agli effetti della pensione il servizio prestato nell'insegnamento in qualità di supplente o di incaricato a decorrere dal 1° ottobre 1915. A tal fine il servizio prestato per un intero anno scolastico si considera equivalente ad un anno solare.

Questa disposizione è applicata anche a tutti coloro che, essendo stati compresi nelle graduatorie formate a norma degli articoli 47 e 48 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non possono essere nominati straordinari con la decorrenza dal 1° ottobre 1915.

#### Art. 7.

Quando, in seguito ai concorsi a cattedre di astronomia nautica, navigazione, arte navale, costruzione navale, teoria della nave, macchine a vapore e disegno relativo, nei Regi Istituti nautici vengono nominate persone aventi già diritto a pensione a carico dello Stato, dovranno dichiarare se rinunziano o se intendono conservare la pensione stessa.

Nel primo caso il nuovo servizio sarà poi computato col vecchio, agli effetti della liquidazione della nuova pensione.

Nel secondo avranno tutti i diritti e gli obblighi dei professori di ruolo, ma invece dello stipendio avranno la retribuzione e le indennità stabilite per i supplenti.

Il ministro avrà facoltà di conferire senza altro il grado di professore ordinario a quelli fra le persone, di cui ai precedenti comma, che, prima della loro assunzione nel ruolo dei Regi istituti nautici, abbiano insegnato con risultato soddisfacente in Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero della marina; a questi insegnanti, nel caso che rinuncino alla pensione, sarà corrisposto per il primo triennio d'insegnamento nei Regi Istituti nautici, lo stipendio del grado di professore straordinario.

#### Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI  
SECHI  
SCHANZER.

V. — *Il Guardasigilli*  
MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326 riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'art. 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto in data 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III.

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Visto il decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086;

Visto il Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326;

Udito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

All'art. 5 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326, è sostituito il seguente:

« Entro l'anno 1920 saranno banditi concorsi per titoli ed esami alle cattedre vacanti nei Regi Istituti nautici.

« Ciascuna Commissione formerà due graduatorie di vincitori, una graduatoria generale fra tutti i concorrenti, ed un'altra speciale fra i soli concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3.

« La graduatoria generale sarà per quattro quinti dei posti messi a concorso; quella speciale per un quinto dei posti stessi.

« Sarà inoltre formata la graduatoria degli idonei.

« Ove i concorrenti inclusi nella graduatoria speciale siano in numero inferiore al quinto dei posti complessivi, e taluno di essi sia anche compreso nella graduatoria generale ai posti disponibili fra quelli riservati alla graduatoria speciale, l'Amministrazione avrà facoltà di nominare, in ordine di merito, gli idonei che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 ».

## Art. 2.

Gli articoli 2 e 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1918, n. 2326, sono abrogati.

## Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI  
SECHI  
MEDA

V. — Il Guardasigilli  
FERA

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 » (N. 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032 concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

## Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, approvato con Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329, e il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con Regio decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con Regio decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale del 3 settembre 1916, n. 1200;

Visto il decreto Luogotenenziale del 2 aprile 1916, n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli del tesoro e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Per il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra, di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481, il ministro della guerra stabilirà l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la prestazione di un servizio militare sedentario e l'elenco degli esiti di lesioni o infermità che potranno essere considerati, in via eccezionale, e sempre quando le condizioni generali dell'invalido lo consentano, compatibili con la continuazione del servizio militare attivo.

#### Art. 2.

Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni o infermità comprese nel primo degli elenchi di cui all'articolo precedente, potranno all'atto stesso del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto, o successivamente, essere, a loro domanda, richiamati in servizio e destinati agli impieghi sedentari e nel limite dei posti di cui al seguente articolo 5, se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito l'ispettorato di sanità militare, siano riconosciuti idonei per condizioni fisiche a bene esercitare le funzioni a cui devono essere adibiti e abbiano le attitudini professionali e i requisiti di cultura necessari.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo saranno iscritti d'ufficio nella categoria degli ufficiali di riserva e soggetti alle norme di avanzamento vigenti per gli ufficiali di tale categoria.

Per tutto il tempo in cui presteranno servizio avranno diritto a percepire, oltre la pensione privilegiata liquidata a norma delle vigenti disposizioni, lo stipendio spettante agli ufficiali in servizio attivo permanente di pari grado della stessa arma o corpo.

Potranno essere tratti in servizio fino a che abbiano raggiunti i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere ricollocati a riposo o in congedo assoluto, ferma in ogni caso la loro appartenenza alla riserva fino ai limiti di età propri di tale categoria.

All'atto del loro ricollocamento a riposo avranno diritto a cumulare la pensione privilegiata già conseguita con la pensione a cui avessero acquistato titolo per il periodo di servizio successivamente prestato e per i relativi stipendi percepiti, oppure a conseguire, se più favorevole, soltanto un'unica pensione di riposo in base alla somma dei periodi di servizio prestato.

#### Art. 3.

Gli ufficiali, che abbiano incontrato per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra, lesioni od infermità, comprese nel se-

condo degli elenchi di cui all'articolo 1, potranno a loro domanda, previa sospensione o revoca di ogni provvedimento di collocamento a riposo o di invio in congedo assoluto, essere mantenuti in servizio, se a giudizio insindacabile del ministro della guerra, sentito il parere dell'ispettore di sanità militare, siano riconosciuti ancora idonei ad esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado nella propria arma o corpo.

Gli ufficiali di cui nel presente articolo continueranno a rimanere iscritti nei ruoli degli ufficiali della propria categoria, posizione, arma o corpo, e ad essere soggetti a tutte le norme che ne regolano lo stato, l'avanzamento e gli assegni.

Nel giudizio di idoneità agli effetti dell'avanzamento, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra, accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate, o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di idoneità.

#### Art. 4.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente potranno essere mantenuti in servizio fino a che abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere collocati a riposo o in congedo assoluto.

All'atto del loro collocamento a riposo o in congedo assoluto potranno far valere il loro diritto alla pensione privilegiata con effetto dalla data della cessazione dal servizio, oppure a liquidare, se più favorevole, la pensione ordinaria di riposo in base alla durata complessiva del servizio prestato ed agli stipendi percepiti.

Agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata sarà computato ogni aumento di stipendio successivo al provvedimento di mantenimento in servizio, purchè sia stato conseguito da almeno un triennio: tale condizione però non si richiede se la cessazione dal servizio avvenga per aggravamento dell'infermità o per altra ragione non dipendente dall'interessato.

Contemporaneamente al collocamento a riposo o in congedo assoluto gli ufficiali di cui al-

l'articolo precedente potranno anche chiedere di essere richiamati in servizio e destinati ad impieghi sedentari alle condizioni e con gli effetti stabiliti nel precedente articolo 2, subordinatamente però all'esistenza di posti disponibili e salva la precedenza agli ufficiali di cui all'articolo 2.

Le promozioni conseguite da costoro successivamente al provvedimento di mantenimento in servizio saranno calcolate in diminuzione da quella o di quelle a cui avessero diritto a norma del primo capoverso dell'articolo 2.

#### Art. 5.

Con decreto del ministro della guerra sarà stabilito quali fra gli impieghi militari esistenti debbano considerarsi di carattere sedentario e sarà determinato il numero dei posti da destinare agli ufficiali di cui all'articolo 2, entro il limite complessivo dei due terzi di quelli compresi nelle relative tabelle organiche.

Il mantenimento in servizio attivo degli ufficiali di cui al precedente articolo 3 appartenenti alle categorie degli ufficiali in congedo sarà ammesso fino alla concorrenza del numero dei posti che saranno stabiliti con decreto del ministro della guerra con effetto fino al termine di sei mesi dopo la conclusione della pace e con la legge del bilancio di previsione per il tempo successivo.

#### Art. 6.

L'impiego conferito a norma degli articoli precedenti non potrà essere tolto nè sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente dalla legge 18 luglio 1912, n. 806.

#### Art. 7.

Il servizio prestato a norma degli articoli precedenti sarà considerato ad ogni effetto come servizio effettivo.

Per il computo della pensione saranno valutati, in aggiunta al servizio sedentario od attivo prestato successivamente alla data della riassunzione o del mantenimento in servizio anche gli anni di campagna di guerra anteriori alla data suddetta.

## Art. 8.

Gli ufficiali, che siano affetti da una lesione o infermità incontrata per servizio o per fatto di guerra e compresa negli elenchi di cui al precedente articolo 1, sia a loro domanda, sia per ordine del direttore dell'ospedale ove sono ricoverati, o del comando del deposito a cui appartengono, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari prescritti dalle disposizioni sulle pensioni.

Il presidente del collegio medico, fermo l'obbligo di comunicare all'interessato l'esito della visita subito dopo redatto il verbale, e di fare constare in calce al medesimo l'accettazione, o il rifiuto di accettazione delle conclusioni, dovrà altresì interpellarlo se abbia già presentato o intenda di presentare domanda per essere collocato a riposo o in congedo assoluto, e contemporaneamente riassunto in servizio sedentario, oppure mantenuto in servizio attivo; e dovrà far constare in calce al verbale della visita il tenore della risposta.

Se l'ufficiale abbia risposto in senso affermativo, i giudizi del direttore di sanità e dell'ispettorato di sanità dovranno essere preceduti da visita personale, e, oltre a pronunziarsi sulla esistenza e causa dell'inabilità e sulla sua assegnazione ad una determinata categoria agli effetti delle disposizioni sulle pensioni e della dichiarazione di invalidità di cui all'articolo 2 della legge 25 marzo 1917, n. 481, dovranno pronunziarsi altresì sulla idoneità dell'ufficiale alla continuazione del servizio o alla prestazione di un servizio sedentario agli effetti delle presenti disposizioni.

## Art. 9.

Indipendentemente dalla dichiarazione fatta in sede di accertamenti sanitari, gli ufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni, e che desiderino a norma di esse di essere mantenuti in servizio attivo, ovvero riassunti in servizio sedentario, debbono presentare domanda per via gerarchica al ministro della guerra entro il termine di tre mesi dalla data della sottoscrizione del verbale della visita medica collegiale.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dalle presenti disposizioni siano stati pre-

cedentemente collocati a riposo, o inviati in congedo assoluto, potranno presentare la loro domanda entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Il ministro della guerra avrà facoltà di non tener conto delle domande presentate dopo decorsi i termini sopra indicati.

## Art. 10.

Alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali, che, a norma degli articoli 2 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a bene esercitare le funzioni a cui debbono essere adibiti, sarà provveduto con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti.

## Art. 11.

Nello stesso modo sarà provveduto al mantenimento in servizio degli ufficiali che, a norma degli articoli 3 e 8 siano stati riconosciuti ancora idonei a esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado, nella propria arma o corpo.

## Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4, esclusi gli ultimi due capoversi, si applicano anche agli aiutanti di battaglia, ai sottufficiali di carriera (marescialli dei tre gradi e sergenti maggiori) ed ai militari con ferma speciale.

## Art. 13.

In casi eccezionali è in facoltà del ministro della guerra, mediante apposito fondo da stanziarsi annualmente in bilancio, di mantenere o di riassumere temporaneamente in servizio, col loro consenso per adibirli a servizi sedentari, i sottufficiali e militari di truppa invalidi di guerra, affetti da una delle lesioni od infermità comprese negli elenchi di cui all'articolo 1, ancorchè non appartengono alle categorie accennate nel precedente articolo.

I militari così mantenuti o riassunti in servizio non potranno aspirare ad ulteriore avanzamento, all'infuori di quello al grado immediatamente superiore, consentito per i sottufficiali di carriera dal decreto Luogotenenziale n. 1200 del 3 settembre 1916.

## Art. 14.

Le precedenti disposizioni si applicano ai militari italiani, ovunque dislocati, compreso il territorio delle Colonie e del Dodecanneso, che siano divenuti invalidi per servizio o fatto di guerra anche anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni stesse.

## Art. 15.

Il mantenimento o la riassunzione in servizio a norma delle presenti disposizioni non potrà in nessun modo impedire l'applicazione ai militari in tal modo mantenuti o riassunti in servizio di tutte le disposizioni che modificano l'ordinamento dell'esercito, lo stato, l'avanzamento, gli stipendi e gli assegni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

## Art. 16.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI  
MORRONE  
CARCANO  
COLOSIMO.

V. — *Il Guardasigilli:*

SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, N. 1882 col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, N. 8454, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali » (N. 125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale del 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sulla istruzione professionale.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D' ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;

Visto il Regio decreto in data 3 gennaio 1915, n. 4, e il decreto luogotenenziale in data 29 dicembre 1915, n. 1049, con i quali vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;

Ritenuto che non è stato ancora possibile di provvedere alla classificazione ed al riordinamento delle scuole industriali e commerciali in conformità della legge stessa;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 853, e prorogati con il Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, e con il decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, numero 1049 per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, sono prorogati fino al 31 dicembre 1917.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 28 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

BOSELLI  
DE NAVA.

V. — *Il Guardasigilli*  
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, N. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, N. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali » (N. 126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 25 novembre 1919 numero 2509 che autorizza il ministro per l'industria e commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918 numero 1112 re-

lativo all'approvvigionamento della carta da giornali ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il Ministero per l'Industria e Commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, concernente il riordinamento del servizio di approvvigionamento della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'Industria, il Commercio e il Lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, concernente il servizio di approvvigionamento della carta da giornali, il Ministro per l'industria, il commercio e lavoro è autorizzato a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto stesso.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge,

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, N. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112;

Visto il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1211;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare i proventi del fondo speciale istituito presso il Ministero dell'industria, il commercio e lavoro per il servizio della carta da giornali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modificazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, e a decorrere dal 1º febbraio 1920 il contributo di cui agli articoli 1, 2, e 3 del decreto stesso è elevato da lire 5 a lire 10 per ogni quintale di produzione di carta, cartoncino e cartone di qualsiasi specie e di pasta di legno non destinata ad essere trasformata in carta nello stesso stabilimento, e il contributo speciale di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto in parola è elevato da lire 20 a lire 30 per ogni quintale di carta fina venduta ad un prezzo di lire 300 e più.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA

FERRARIS.

V. — *Il Guardasigilli:*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio N. 1272 contenente modificazioni all'articolo 941 del codice di procedura civile » (N. 42).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919 nu-

mero 1272 contenente modificazioni all'articolo 941 del codice di procedura civile » ma nell'assenza dell'onorevole ministro Guardasigilli ne rinvieremo la discussione perchè vi è un emendamento presentato dall'onorevole senatore Mortara.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di fare iscrivere all'ordine del giorno della seduta di venerdì il disegno di legge sul quale ho proposto un emendamento; perchè domani, per ragioni del mio ufficio, non potrò intervenire alla seduta.

PRESIDENTE. Domando al Governo se consente che il disegno di legge sia discusso nella seduta di venerdì.

BERGAMASCO, *ministro della marina*. Il Governo consente.

PRESIDENTE. Prego allora gli onorevoli ministri di prevenire l'onorevole Guardasigilli della deliberazione presa.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro della commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra:

Senatori votanti . . . . . 200

Maggioranza . . . . . 101

Ebbe voti: il senatore Torrigiani Luigi 136

Schede disperse . . . . . 14

Schede bianche . . . . . 50

Dichiaro eletto l'onorevole senatore Torrigiani Luigi.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore segretario Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario* fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Amero D'Aste, Annaratone, Artom. Badaloni, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Biscaretti, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto.

Cagni, Calabria, Campello, Campostrini, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chiappelli, Chimienti, Cimati, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Cusani-Visconti.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fadda, Faelli, Ferraris Carlo, Ferri, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Lusignoli, Luzzatti.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Morrone, Mortara, Mosca.

Novaro.

Orlando.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Papadopoli, Passerini Angelo, Paternò, Pecori Giraldi, Pellerano, Persico, Petitti di Roreto, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Placido, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rava, Rebaudengo, Ridola, Rossi Giovanni, Rota, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Scalini, Scialoja, Sili, Sinibaldi, Spirito, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon Di Revel, Tivaroni, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Vigliani, Vigoni, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	137
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica, stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli Istituti nautici (N. 113):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	133
Contrari . . . . .	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, numero 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	135
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, numero 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, numero 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 115):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	134
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, numero 1032, concernente il mantenimento e riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, numero 481 (N. 117):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	140
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	142
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, nu-

mero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali (N. 126):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	136
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127):

Senatori votanti . . . . .	156
Favorevoli . . . . .	141
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

#### Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni degli onorevoli senatori Cirmeni e Beltrami.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

#### I. Interrogazione.

#### II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (n. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 801 concernente il computo della navigazione per il personale destinato all'aeronautica (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 224, relativo ad una quarta ed ultima sessione straordinaria di esami per militari ed ex-militari nei Regi Istituti nautici (N. 140);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la

proroga del termine per la esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna (N. 148);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna (N. 149);

Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920, n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza (N. 116);

Ratifica di decreti Reali emanati ai sensi del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, per la proroga e per l'abrogazione di provvedimenti emessi durante la guerra (N. 144);

Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri (N. 147).

Conversione in legge del decreto Reale 1<sup>o</sup> giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 142).

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (numero 143);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti

durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57);

Conversione in legge del Regio decreto 1<sup>o</sup> febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il Collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793 e si demanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o prectate dalle autorità civili e militari non mobiliate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra (N. 66).

III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno (N. XVIII documenti).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, 31 ottobre 1919, n. 2198, e 29 ottobre 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del Corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente (N. 37);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1<sup>o</sup> aprile 1917, n. 568, che apporta modificazioni alla competenza del Consiglio superiore di Marina (N. 102).

#### Risposte scritte ed interrogazioni.

CIRMENI. — Al ministro degli affari esteri, per sapere se il Governo del Re abbia avuto comunicazione dei recenti accordi fra la Francia e la Turchia di Kemal Pascià; se giudichi che essi siano, in tutte le loro parti, compatibili con l'accordo tripartito in Asia Minore e col dovuto rispetto ai riconosciuti interessi italiani nell'ex Impero ottomano; e nel caso negativo se e quali passi abbia fatto per richiamare l'attenzione del Governo francese su tale incompatibilità e con quale esito. Data l'urgenza della questione, il sottoscritto chiede risposta scritta.

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri ha avuta comunicazione dell'accordo firmato il 20 ottobre scorso fra il deputato francese signor Franklin Bouillon ed il Governo dell'As-

semblea nazionale di Angora, accordo che è stato reso pubblico dal Governo francese.

Il Ministero degli affari esteri ha sottoposto ad un attento esame le clausole contenute nel suddetto accordo ed ha riconosciuto l'opportunità di chiedere su alcune di esse chiarimenti al Governo francese.

*Il ministro*  
TORRETTA.

BELTRAMI. — Al ministro della pubblica istruzione, per sapere per quale ragione il Ministero della pubblica istruzione sia il solo che non abbia fornito alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle Amministrazioni dello Stato i dati richiesti sulle Commissioni permanenti di cui dispone, intralciando il controllo delle relative spese e di provvedimenti per la soppressione delle spese inutili e degli abusi.

RISPOSTA. — Questo Ministero non appena gli pervenne da parte dell'onorevole Commissione parlamentare d'inchiesta sulla amministrazioni dello Stato, la richiesta dei dati relativi all'esame che essa era chiamata a compiere, non mancò di predisporre tutti gli atti necessari per approntare i dati stessi. A tale uopo fu fatta in determinati casi opportuna richiesta agli Uffici dipendenti, e poichè alcuni di questi indugiavano nel far pervenire la risposta, furono sollecitati. Si era così raccolto il materiale che doveva essere fornito, dopo conveniente elaborazione, alla onorevole Commissione predetta. Senonchè, essendo intanto avvenuto il licenziamento di buona parte del personale avventizio del Ministero, ed essendo anche capitata la interruzione del servizio a causa delle agitazioni degli impiegati statali non fu possibile procedere alla tempestiva elaborazione di tutti i dati che occorreva fornire alla onorevole Commissione. Questa infatti cessò di funzionare e di esistere il 5 luglio del corrente anno, quando il Ministero non aveva ancora trasmesso i dati richiesti, ma aveva già quasi completamente preparato tutto il materiale.

*Il Ministro*  
CORBINO.

Licenziato per la stampa il 14 dicembre 1921 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.